



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 11/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 novembre 2014, n. 369

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Piano di Lottizzazione del Comparto di Servizi Cs 6". Autorità procedente: Comune di Noicattaro.

L'anno 2014, addì 13 del mese di Novembre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente
del Servizio Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con il Dirigente ad interim del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Noicattaro, in data 17/7/2014 accedeva, tramite le credenziali di autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Piano di Lottizzazione del Comparto di Servizi Cs 6":

a) istanza del 19/04/2007 al Comune di Noicattaro, a firma del proponente, sig.ra Dipinto Domenichina, per l'approvazione del piano di lottizzazione;

b) nota n. 16339 del 17/07/2014, a firma del dirigente del IV Settore Urbanistica, Arch. Lasorella, di attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;

c) elaborati di piano di seguito elencati:

- Tav. n. 1 - Relazione illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. n. 2 - Stralci P.R.G.- Comparti - Catastale e Rilievo stato dei luoghi;
- Tav. n. 3 - Destinazione d'uso aree e Riparto Utili ed Oneri;
- Tav. n. 4 - Planimetria generale;
- Tav. n. 5 - Planovolumetrico - Tipi edilizi - Profili;
- Tav. n. 6 - Planimetria - Area a verde attrezzato;

nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Noicattaro, in qualità di autorità procedente, provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare art. 7, comma 2 lett. d);

in data 17/07/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione

della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/6707 con cui si comunicava al Comune di Noicattaro la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

in data 25/7/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. AOO_089/7047, comunicava, tra gli altri, al Comune di Noicattaro l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

la predetta nota prot. AOO_089/7047 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014.

con nota prot. n. AOO_089/7787 del 4/9/2014, questo Ufficio chiedeva alcuni chiarimenti in merito all'"atto di formalizzazione", come definito agli articoli 8 della l.r. 44/2012 e s.m.i., e all'attestazione. Con la medesima nota si chiedeva, altresì di esplicitare alcuni aspetti non deducibili dalla documentazione agli atti;

con nota prot. n. 20540 del 15/9/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/8282 del 23/9/2014, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Noicattaro faceva presente che il piano in oggetto era stato formalizzato nella seduta della Consulta tecnica comunale del 8/9/2011 e trasmetteva una nuova attestazione ai sensi dell'art. 7 comma 4 del regolamento in oggetto.

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Noicattaro;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con le richiamate note prot. nn. 16339 del 17/07/2014 e prot. n. 20540 del 15/9/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/8282 del 23/9/2014, a firma del dirigente del IV Settore Urbanistica, Arch. Lasorella, del Comune di Noicattaro, in cui si riporta:

"si attesta ai sensi dell'art. 7 comma 7.2 lettera "d" punto V del Regolamento Regionale n. 18/2013, la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS della proposta di Piano di Lottizzazione d'ufficio del "Comparto dei servizi Cs 5", sito nel centro abitato fra Via San Vincenzo, Viale della Repubblica e via Macchiavelli,poichè:

- interessa una superficie complessiva di mq 6.758,65, inferiore a mq 10.000,00;

- comporta una nuova edificazione residenziale pari a mc 3.379,00, inferiore a mc 5.000,00

- non deriva da modifiche di perimetrazione dei comparti d'intervento previste punto 7.2.a.vi del reg. regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;

- non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, atteso che le aree interessate sono attualmente utilizzate quali giardini di pertinenza delle abitazioni limitrofe".

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera d), del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Sono state verificate tutte le seguenti condizioni, di cui al citato Regolamento, ossia:

1. deve essere un piano urbanistico comunale di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento;

2. deve essere un piano di nuova costruzione;

3. deve riguardare le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività

collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole,

4. deve interessare superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle “zone ad elevata sensibilità ambientale”),

5. non deve derivare dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi, ossia non consista in una modifica di perimetrazioni di comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comporti incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

6. non debba essere sottoposto alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”,

7. non riguardare zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,

8. non prevedere l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,

9. non comportare ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure superiore a 5.000 m³ (nelle “zone ad elevata sensibilità ambientale”).

In particolare, infatti:

A. trattasi di Piano di Lottizzazione riguardante le aree comprese nel comparto di servizio (Cs) n. 6 (Elaborato “Relazione Norme tecniche”, d'ora in poi RNT pag. 2). Le aree in questione sono censite in catasto al foglio 34 particelle 700, 699, 475, 2121, 1558, 1559, 2092, 695, 694, 276, 274, 438, 477, 732, 2031, 2032, 275, 278 e 436 e sono tipizzate dal PRG “Servizi di Quartiere” (Tav. 10a del PRG)

B. “Le norme tecniche di attuazione del P.R.G. (art. 85 N.T.A. di P.R.G.) subordinano gli interventi edilizi in questa zona alla preventiva approvazione di un piano esecutivo (PE) o piano di lottizzazione convenzionata (P. di L.) con l'istituto del “comparto”, attenendosi alle prescrizioni planimetriche e normative specificate nel P.R.G.:

a. Ifc - indice di comparto: 0,5 m³ /m²;

b. Hmax - altezza massima: 10,50 m;

c. Rc - rapporto di copertura: 70% delle aree da destinare a residenze private” (RNT pag. 2)

C. “la ripartizione quantitativa dell'area è la seguente:

a. la quota dell'80% di mq 6.759 pari a mq 5.407 è attribuita al Comune;

b. la restante del 20% di mq 6.759 pari a mq 1.352 è attribuita ai proprietari lottizzanti.

Per la quota che compete al Comune, il comparto Cs6 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto agli atti comunali rientrante nel piano di riqualificazione “delle due Lame” (RNT, pag. 3).

La parte destinata ai lottizzanti prevede la realizzazione di “unità abitative unifamiliari a schiera simplex e duplex, nonché locali di piano terra da destinare a negozi e/o parcheggi” (RNT, pag. 3)

D. nell'elaborato di piano “Tav. n. 3 - Destinazione d'uso aree e Riparto Utili ed Oneri” si forniscono i dati urbanistici in base ai quali si evince che:

a. la superficie del comparto è pari a mq 6.758,65 (sup. catastale).

b. Il volume realizzabile è pari a mc 3.379,00.

Dall'analisi di atti e strumenti di pianificazione in uso presso quest'Ufficio, nonché da quanto riscontrabile negli elaborati di piano, si può evincere che l'area in esame:

- non ricade all'interno di “zone ad elevata sensibilità ambientale” per cui le soglie di cui ai citati punti 4) e 9) sono rispettivamente di 1 ettaro e 10.000 m³

- non riguarda siti delle Rete Natura 2000 e pertanto non deve essere sottoposto alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”,

- non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque) e siti di interesse nazionale,
 - interessa alcune aree attualmente utilizzate quali giardini di pertinenza delle abitazioni limitrofe;
- Nell'attestazione si fa esplicitamente riferimento alle altre condizioni:
- "non deriva dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi del reg. regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;
 - non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente"

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Piano di Lottizzazione del Comparto di Servizi Cs 6", demandando all'amministrazione comunale di Noicattaro, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante del presente provvedimento;

- di dichiarare che sussistono le condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, che sono assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Piano di Lottizzazione del Comparto di Servizi Cs 6";

- di precisare che il presente provvedimento

- si riferisce esclusivamente alla verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione nell'ambito delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- di notificare il presente provvedimento all' Autorità procedente - Comune di Noicattaro, a cura dell'Ufficio VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. A. Antonicelli
